



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0009182 - 03/10/2012 - USCITA
Allegati : 1



Il Presidente

CS/COO: me

Roma, 3 ottobre 2012
Informativa n. 73/2012

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Decreto 20 luglio 2012, n. 140 – Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Caro Presidente,

il 22 agosto scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 20 luglio 2012, n. 140, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, che ti allego.

Ritengo che i contenuti del decreto debbano essere accolti positivamente considerato che il decreto fissa i parametri per la determinazione dei compensi di tutte le attività professionali contemplate dall'art. 1 del nostro ordinamento professionale e che i compensi definiti attraverso l'applicazione della tabella C appaiono sostanzialmente in linea con la tariffa recentemente abrogata.

Come evidenziato nelle informative n. 21/2012 e 24/2012 ti ricordo l'importanza dell'elaborazione del preventivo di massima, di cui all'art. 9, comma 4 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, in forma scritta. Infatti, ancorché la forma scritta non sia richiesta esplicitamente da alcuna disposizione normativa, ti segnalo che il comma 6 dell'art. 1 del decreto in oggetto prevede che l'assenza della prova del preventivo di massima richiesto dall'art. 9, comma 4 del DL 1/2012, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

Ti ricordo, infine, che l'art. 41 prevede che le liquidazioni giudiziali avverranno sulla base dei parametri fissati dal decreto 140/2012 a partire dal 23 agosto 2012. Resta inteso che le liquidazioni giudiziali necessarie alla definizione dei compensi spettanti per incarichi conclusi o assunti prima del 24 gennaio 2012 (data di abrogazione delle tariffe professionali per effetto dell'art. 9, DL 24 gennaio 2012, n. 1), avverranno attraverso l'applicazione delle precedenti tariffe professionali

Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti